

Regolamento d'investimento

della Bâloise-Fondazione collettiva per la
previdenza professionale extraobbligatoria

Edizione gennaio 2016

1. Basi

Il regolamento d'investimento è emanato dal consiglio di fondazione sulla base dell'art. 49a dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) ed è vincolante per gli organi della fondazione, per la persona incaricata dell'amministrazione (denominata in seguito: amministratrice) e per tutte le altre persone e istituzioni incaricate della gestione patrimoniale.

Nell'ambito delle disposizioni di legge, questo regolamento d'investimento stabilisce gli obiettivi e i principi da osservare nell'investimento del patrimonio della fondazione.

Devono essere rispettate tutte le prescrizioni legali in materia d'investimento, in particolare quelle della LPP e della OPP 2, nonché le direttive delle autorità di vigilanza competenti.

La compagnia di assicurazione indicata nell'allegato è soggetta alle norme del diritto assicurativo e di sorveglianza delle assicurazioni il cui rispetto è controllato dall'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.

2. Investimento del patrimonio della fondazione

L'investimento dell'intero patrimonio della fondazione ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 OPP 2 avviene nell'ambito di un'assicurazione completa presso la compagnia di assicurazione indicata nell'allegato.

Non è consentita nessun'altra forma di investimento diversa da quella di crediti in ragione di contratti di assicurazione vita collettiva (investimento ampliato ai sensi dell'art. 54 cpv. 2 lett. c OPP 2) con garanzia al valore nominale e pagamento di interessi.

È fatta salva la disposizione transitoria.

3. Investimenti presso il datore di lavoro

Gli unici investimenti della fondazione presso i datori di lavoro sono gli averi di conto corrente (crediti da contributi) nei confronti dei datori di lavoro con contratti di affiliazione. Con essi non si persegue nessun obiettivo di rendimento.

4. Scopo dell'investimento

L'obiettivo dell'investimento patrimoniale è garantire costantemente il raggiungimento dello scopo previdenziale e la protezione del patrimonio delle casse di previdenza. Oltre a mantenere il valore nominale, si mira anche a mantenere per quanto possibile il valore reale del capitale.

5. Integrità e lealtà

Tutte le persone e le istituzioni incaricate della gestione del patrimonio della fondazione sono tenute a rispettare le disposizioni in materia di integrità e lealtà nella gestione patrimoniale ai sensi del regolamento organizzativo.

6. Esercizio del diritto di voto

La forma di investimento stabilita alla cifra 2 esclude la possibilità di esercitare il diritto di voto in relazione all'investimento patrimoniale della fondazione e quindi anche una corrispondente necessità di regolamentazione secondo le norme e le ordinanze inerenti le retribuzioni abusive (OReSA).

7. Riserve di fluttuazione

In base alla soluzione di assicurazione completa e della garanzia del valore nominale, viene meno la costituzione di riserve di fluttuazione.

8. Integrazione delle disposizioni mancanti

Nei casi in cui il presente regolamento non preveda nessuna disposizione per particolari questioni o problematiche, il consiglio di fondazione è autorizzato ad adottare una regolamentazione conforme al senso e allo scopo delle prescrizioni giuridiche, statutarie e regolamentari.

9. Riserva di modifica

A norma della legge e degli statuti della fondazione, il consiglio di fondazione ha la facoltà di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche devono essere presentate per conoscenza all'autorità di vigilanza.

10. Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore al 1° gennaio 2016.

11. Disposizione transitoria

L'investimento dei fondi liberi di una cassa di previdenza presso la fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza nel gruppo di investimento «Azioni Svizzera Quality & Dividend», già esistente al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento, può essere mantenuto.

Allegato

Amministratrice: Basilese Vita SA
Compagnia di assicurazione: Basilese Vita SA

Bâloise-Fondazione collettiva
per la previdenza professionale extraobbligatoria
c/o Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch

www.baloise.ch